

REMIT

Un anno di funzionamento del Registro REMIT: principali questioni e relative soluzioni

Federico Luiso

Milano, 15 marzo 2016



Il sistema di monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso

Operatori che effettuano
transazioni soggette
all'obbligo di reporting



- Trasmission System Operators (TSO)
- Organized Market Places (OMP)
- Altri RRM



Perché l'obbligo di registrazione

ACER, per svolgere il suo ruolo di monitoraggio, deve raccogliere i dati relativi alle transazioni dei prodotti energetici all'ingrosso.



I dati relativi ad ogni transazione devono essere associati agli operatori che l'hanno eseguita.



Ciascun operatore che effettua transazioni oggetto di *reporting* ad ACER deve essere identificato e deve disporre di un codice.

Devono anche essere noti i legami societari tra i diversi operatori, ed altre informazioni necessarie per il monitoraggio.



Gli operatori devono essere registrati



Chi deve registrarsi

Un operatore di mercato è tenuto a registrarsi **solo se conclude transazioni che devono essere segnalate** all'ACER ai sensi dell'articolo 8 del REMIT.

Il dettaglio delle transazioni oggetto di *reporting* si trova nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014, meglio noto come *Implementing Acts*.

18.12.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/121

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)




Il Registro Europeo degli Operatori

- Gli operatori di mercato che effettuano operazioni da segnalare ad ACER hanno l'**obbligo di registrazione** (art. 8 del REMIT).
- Le Autorità nazionali sono responsabili della costituzione e dell'aggiornamento dei rispettivi Registri Nazionali.
- Ciascun Registro Nazionale è collegato al Registro Europeo (CEREMP), costituito e aggiornato da ACER.
- L'operatore ha accesso al Registro Nazionale, ciascun Registro Nazionale «dialoga» con il Registro Europeo. Non è previsto l'accesso degli operatori al Registro Europeo.
- Un Operatore di Mercato, anche se opera su mercati di diversi Paesi Membri, si registra su un solo Registro Nazionale.



La delibera n. 86/2015

- Con la deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com, l'Autorità ha istituito il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del REMIT.
- Il Registro REMIT è disponibile per l'iscrizione a partire dal 17 marzo 2015.
- Il Registro è stato sviluppato all'interno della Anagrafica Operatori dell'Autorità, in modo tale da minimizzare l'onere amministrativo per i soggetti già iscritti all'Anagrafica, i quali, pertanto, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo accreditamento, né ad inviare informazioni già nella disponibilità dell'Autorità.
- Allegato alla delibera n. 86/2015 c'è il Manuale di funzionamento e uso del Registro, che specifica modalità e tempistiche relative all'obbligo di registrazione, nonché all'accesso e all'utilizzo del Registro REMIT.
- Con la Determina n. 2/2015-DOVC, il Manuale di funzionamento e uso del Registro è stato aggiornato (alla data del 4 agosto 2015).





<http://www.autorita.energia.it/it/operatori/remit.htm>

The screenshot shows the website interface for the Authority for Electricity, Gas and Water. The header includes the logo and navigation links: 'Cerca | Contatti | English'. A main navigation bar has 'Consumatori', 'Operatori' (selected), and 'Stampa'. A left sidebar lists: 'Autorità trasparente', 'Atti e provvedimenti', 'Dati e documenti', and 'Servizi'. The main content area is titled 'REMIT - Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso'. It contains text about the market operator register, a 'Documenti collegati' sidebar with links like 'Anagrafica operatori', '2/2015 - DOVC', '12/2015 - DMEG', '86/2015/E/com', '342/2013/I/com', '301/2013/A', and '101/2014/E/com'. A highlighted box contains links for 'Accesso al Registro', 'Question & answer', 'Nuova iscrizione all'Anagrafica operatori', and 'Istruzioni per la compilazione'. The footer mentions 'due seminari informativi' in Milan and Rome.



Agli operatori che accedono per **la prima volta alla pagina REMIT** comparirà un collegamento dal quale è possibile procedere all'iscrizione nel registro REMIT mediante una procedura che presenterà a ogni *step* una sezione in cui fornire i dati.

Nessun dato viene salvato prima del completamento di ogni sezione.

The screenshot displays the 'GESTIONE REMIT' interface. On the left is a vertical sidebar menu with an orange background, listing various management options. The 'REMIT' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area on the right is titled 'GESTIONE REMIT' and contains a single bullet point: '• [Accreditamento REMIT](#)'.

- Modifica dati anagrafici
- Gestione variazioni societarie
- Gestione elenco soci
- Estinzione
- Gestione UtENZE
- Cambio Password
- Accesso alle raccolte dati
- Adesione elenco procedure di conciliazione
- Sperimentazione tariffaria pompe di calore
- **REMIT**
- Logout

GESTIONE REMIT

- [Accreditamento REMIT](#)



Gli operatori **già iscritti** al registro REMIT potranno modificare le singole sezioni indipendentemente l'una dall'altra.

- Modifica dati anagrafici
- Gestione variazioni societarie
- Gestione elenco soci
- Estinzione
- Gestione UtENZE
- Cambio Password
- Accesso alle raccolte dati
- Adesione elenco procedure di conciliazione
- Sperimentazione tariffaria pompe di calore
- REMIT
- Logout

GESTIONE REMIT

ACER CODE - A00008065.IT

Manuale REMIT 

- [Sezione 1 - Dati Anagrafici](#)
- [Sezione 2 - Persone](#)
- [Sezione 3 - Beneficiari/Controllori](#)
- [Sezione 4 - Struttura Societaria](#)
- [Sezione 5 - Delegati](#)



GESTIONE DATI ANAGRAFICI

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).

Tipo Operatore - Person Type: (*)

Persona Fisica - Natural Person Persona Giuridica - Legal Person

Data Variazione - Date of Validity (*)

26/03/2015

Ragione Sociale - Company Name (*)

REMIT1

Natura Giuridica - Legal Form (*)

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)

Partita Iva - VAT number (*)

REMIT1

Sedime - Ground (*)

Largo

Indirizzo - Address (*)

dd

Civico - Street Number (*)

3

Stato - State (*)

Italia

Città - City (*)

Agliano Terme

Città Estera - Foreign City (*)

CAP - Postal Code (*)

2233

Sito Web - Website

Sito Pubblicazione Informazioni Privilegiate - Publication Inside Information Website (*)

www.sito.it

I dati già forniti al momento dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori saranno caricati automaticamente e possono essere modificati solo dall'Anagrafica.

Energy Identification Code ← EIC

Bank Identifier Code ← BIC

Legal Entity Identifier ← LEI

Global Location Number ← GS1

Id Soggetto - Interoperability National Code (*)

22845

Codice camera di commercio - Trade Register

SALVA



D. Cosa sono l'EIC, il BIC, il LEI e il GS1?

R. Sono codici che l'operatore **potrebbe** possedere. Non sono "campi obbligatori" in senso informatico, ma l'ACER ha precisato che se l'operatore è titolare di uno di detti codici **è tenuto a inserirlo**.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.8

D. Se un operatore possiede più di un codice EIC, come deve regolarsi?

R. Può inserire uno qualunque dei codici di cui è titolare, ma deve poi essere quello utilizzato per il reporting.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.9

D. Cos'è l>ID Soggetto – Interoperability National Code ?

R. È il codice operatore assegnato a seguito della registrazione nell'Anagrafica dell'Autorità ed è uno dei campi pre-caricati nella sezione 1 del registro REMIT.

D. Cosa si deve indicare nel campo «sito pubblicazione informazioni privilegiate»?

R. L'articolo 4 del REMIT obbliga gli operatori di mercato a rendere pubbliche le «informazioni privilegiate» di cui dispongono.

Se l'operatore adempie al suddetto obbligo di *disclosure* autonomamente, dovrà indicare l'URL della pagina web dove compaiono. Se l'operatore si avvale di una piattaforma di terzi (ed esempio quella del GME), dovrà indicare l'URL della piattaforma.



Sezione 1 – persona fisica

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).

Tipo Operatore - Person Type: (*)

Persona Fisica - Natural Person Persona Giuridica - Legal Person

Data Variazione - Date of Validity (*)

03/02/2015

Nome - First Name: (*)

Cognome - Last Name: (*)

Data Nascita - Birth Date (*)

Stato Nascita - Birth State: (*)

Italia

Provincia Nascita (*)

--SELEZIONA LA PROVINCIA--

Città di Nascita - Place of Birth (*)

--SELEZIONA IL COMUNE --

Città estera di Nascita - Foreign Place of Birth (*)

Codice Fiscale - Fiscal Code: (*)

Sedime - Ground (*)

Largo

Indirizzo - Address (*)

dd

Civico - Street Number (*)

3

Stato - State (*)

Italia

Città - City (*)

Agliano Terme

Città Estera - Foreign City (*)

CAP - Postal Code (*)

2233

Sito Web - Website

Sito Pubblicazione Informazioni Privilegiate - Publication
Inside Information Website (*)

www.sito.it

EIC

BIC

LEI

GS1

Id Soggetto - Interoperability National Code (*)

22845

Codice camera di commercio - Trade Register

SALVA

Energy Identification Code ←

Bank Identifier Code ←

Legal Entity Identifier ←

Global Location Number ←



GESTIONE Persone

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).

Ruolo Persona - Role (*):	<input type="text" value="--SELEZIONA IL RUOLO--"/>	
Data Variazione - Date of Validity (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA IL RUOLO--"/>	
Ruolo Persona Dettagli - Role Details: (*)	Contatto per comunicazioni - Contact for communications Responsabile delle decisioni di trading - Responsible of trading decision Responsabile delle decisioni operative - Responsible of operational decision	
Nome Persona - First Name: (*)	<input type="text"/>	
Cognome Persona - Last Name: (*)	<input type="text"/>	
Indirizzo Luogo di Lavoro - Working Address: (*)	<input type="text"/>	
Stato Luogo di Lavoro - Working State: (*)	<input type="text" value="Italia"/>	
Provincia Luogo di Lavoro - Working District: (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA LA PROVINCIA--"/>	
Città Luogo di Lavoro - Working City: (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA IL COMUNE --"/>	
Città Estera Luogo di Lavoro - Foreign Working City: (*)	<input type="text"/>	
CAP Luogo di Lavoro - Working Postal Code: (*)	<input type="text"/>	
E-mail di lavoro - Working E-mail (*)	<input type="text"/>	
Telefono di Lavoro - Working Telephone (*)	<input type="text"/>	
Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)	<input type="text"/>	Numero - Number (*) <input type="text"/>
Fax - Working Fax (*)	<input type="text"/>	
Prefisso Internazionale Fax - Fax Country Calling Code (*)	<input type="text"/>	Numero Fax - Fax Number (*) <input type="text"/>

ANNULLA

SALVA

Occorre indicare
almeno una persona
per ciascun ruolo



D. Chi deve intendersi per “responsabile delle decisioni di trading”?

R. Non sono presenti definizioni ufficiali di “responsabile delle decisioni di trading”.

Da prassi, per responsabile del trading si intende una persona che ha il potere di decidere la strategia generale del trading dell'impresa. Egli deve essere in grado di fornire risposte e assumere la responsabilità della strategia di trading adottata dall'impresa.

Per la sua individuazione non vi sono vincoli né sui livelli gerarchici, né sull'esistenza di procure formali.

D. Chi deve intendersi per “responsabile delle decisioni operative”?

R. . Non sono presenti definizioni ufficiali di “responsabile delle decisioni operative”.

Da prassi, per responsabile delle decisioni operative si intende una persona che ha il potere di decidere i dettagli delle offerte da sottoporre sul mercato. Egli deve essere in grado di fornire risposte e assumere la responsabilità delle decisioni operative sul trading (quanto comprare, quanto vendere e a che prezzo).

Per la sua individuazione non vi sono vincoli né sui livelli gerarchici, né sull'esistenza di procure formali

D. Una stessa persona può essere “responsabile delle decisioni di trading” e “responsabile delle decisioni operative”?

R. Sì, nella Sezione 2 è possibile indicare la stessa persona per tutti e tre i ruoli presenti.

GESTIONE BENEFICIARI/CONTROLLORI

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).

Tipo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Type (*): Persona Fisica Persona Giuridica

Data Variazione - Date of Validity (*)	<input type="text"/>
Nome Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller First Name: (*)	<input type="text"/>
Cognome Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Last Name: (*)	<input type="text"/>
Data Nascita Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Birth Date: (*)	<input type="text"/>
Stato Nascita - Birth State: (*)	<input type="text" value="Italia"/>
Provincia Nascita - Birth District (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA LA PROVINCIA--"/>
Città di Nascita - Place of Birth (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA IL COMUNE --"/>
Città Estera Nascita - Foreign Place of Birth (*)	<input type="text"/>
Tipo di documento identificativo - ID type: (*)	<input type="text" value="Codice fiscale"/>
Codice identificativo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller ID: (*)	<input type="text"/>
Ruolo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Role (*)	<input type="text"/>
Indirizzo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Address (*)	<input type="text"/>
CAP Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Postal Code (*)	<input type="text"/>
Stato Residenza - State of Residence: (*)	<input type="text" value="Italia"/>
Provincia - District (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA LA PROVINCIA--"/>
Città - City (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA IL COMUNE --"/>
Città Estera - Foreign City (*)	<input type="text"/>
E-mail Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller E-mail (*)	<input type="text"/>
Telefono - Telephone (*)	<input type="text"/>
Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)	<input type="text"/>
Numero - Number (*)	<input type="text"/>

Sezione 3



D. Chi è il beneficiario/controllore da indicare nella sezione 3 del Registro?

Una persona (fisica o giuridica) è considerata beneficiario/controllore e deve essere indicata nella sezione 3 del registro se:

- detiene almeno il 10% delle quote azionarie dell'Operatore di mercato o della sua capogruppo;
- controlla, di diritto o di fatto, almeno il 10% del potere di voto dell'Operatore di mercato o della sua capogruppo;
- ha il potere di esercitare una influenza significativa sul management dell'Operatore di mercato attraverso forme di controllo delle quote azionarie o del potere di voto dell'Operatore di mercato stesso o sulla sua capogruppo.

Una persona fisica o giuridica che si trova in una delle condizioni sopra riportate e che non è a sua volta controllata da altra entità o portatore di interessi, deve essere indicata come beneficiario/controllore.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.22.

D. Il beneficiario/controllore è un Operatore di mercato ai sensi del REMIT?

Il beneficiario/controllore non è necessariamente un operatore di mercato ai sensi del REMIT e non deve comunque risultare una filiale o una succursale di altre società. Esso può anche essere una autorità pubblica o uno Stato sovrano.



D. Se nessun azionista o controllore dell'impresa raggiunge la soglia del 10%, chi deve essere indicato come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro?

R. Se nessun azionista o controllore dell'impresa raggiunge la soglia del 10%, l'impresa stessa deve essere indicata come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.33.

D. Chi deve essere indicato come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro quando la società controllante dell'impresa che si sta registrando ha, a sua volta, un'altra società controllante?

R. In caso di una catena di beneficiari/controllori deve essere indicato solo l'ultimo dei beneficiari/controllori.

D. Possono essere indicati più beneficiari/controllori nella sezione 3 del Registro?

R. Sì, è possibile indicare più di un beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.22.

D. Cos'è la «data di variazione»?

R. La «data di variazione» è la data a partire dalla quale decorre l'associazione indicata. In fase di prima compilazione del registro si può anche indicare la data corrente. Nei successivi aggiornamenti è necessario indicare esattamente la data a partire dalla quale l'associazione diventa effettiva.



GESTIONE STRUTTURA SOCIETARIA

Data Variazione - Date of Validity (*)

ACER Code dell'azienda collegata - ACER Code of the related undertaking: (*)

Tipo Relazione - Type of relationship: (*)

-- SELEZIONARE IL TIPO DI RELAZIONE --

Note - Notes:

-- SELEZIONARE IL TIPO DI RELAZIONE --

ANNULLA

SALVA

Controllante
Controllata
Altra associazione

- In questa sezione si indicano altri operatori di mercato già iscritti nel registro europeo che hanno rapporti di collegamento societario con l'operatore ai sensi della settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.
- Per ogni società collegata occorre indicare dal menu a tendina il tipo di collegamento.
- È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso dell' "ACER code".



D. Cosa si intende per “altra associazione” diversa da “controllante” e “controllata”??

R. L'articolo 2 del REMIT definisce “impresa collegata”: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.


Le relazioni di collegamento indicate dall'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE sono le seguenti:

- impresе sottoposte a una direzione unitaria di un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto;
- impresе i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica nei medesimi organi di un'altra impresa.

L'impresa A deve indicare:

- l'Impresa E come Controllante;
- l'Impresa I come Controllata;
- l'Impresa D come Altra Associazione, se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra,

sempre a condizione che siano operatori di mercato ai sensi del REMIT.





GESTIONE DELEGATI

NESSUN DELEGATO INSERITO

AGGIUNGI DELEGATO

È mia intenzione chiedere di
essere registrato come delegato -
My intention is being signed as
delegate: Sì No

**STATO RICHIESTA - STATUS
REQUEST**

- La sezione 5 è obbligatoria. In questa sezione si comunica all'ACER qual è l'operatore che eseguirà il reporting dei propri contratti.
- Se l'operatore di mercato comunicherà i contratti all'ACER direttamente in prima persona, deve segnare «Sì» sul campo “è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato” e avviare così la procedura di qualifica come **Registered Reporting Mechanisms (RRM)**.

I requisiti necessari per qualificarsi come soggetto delegato sono indicati nel documento dell'ACER «Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRMs)» disponibile al link:

<https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2616>



GESTIONE DELEGATI

I campi contrassegnati da () sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).*

Data Variazione - Date of validity (*)

Delegato - Delegate:

- DP Test 1 - GB555555
- DP Test 2 - GB666666

- Se l'operatore intende far eseguire il reporting ad un soggetto terzo, deve selezionare l'RRM da una **lista fissa** proposta in un menu a tendina, in cui compaiono i soggetti che hanno ottenuto la qualifica di RRM dall'ACER.
- Se il delegato desiderato non è presente, significa che non ha ancora ottenuto dall'ACER la qualifica di RRM.



D. L'RRM selezionato può essere modificato?

R. Sì, è possibile modificare l'RRM aggiornando la sezione 5 del Registro (si veda il capitolo 7 del Manuale del Registro REMIT). Nel campo "data variazione" deve essere indicata la data a partire dalla quale il nuovo RRM assume il ruolo di soggetto delegato al reporting da parte dell'impresa.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.14

D. È sufficiente selezionare un RRM nella Sezione 5 per ottemperare all'obbligo di reporting?

R. No. La selezione di un RRM nella Sezione 5 non comporta alcun obbligo per tale RRM di svolgere il reporting. È necessario che l'operatore concluda con l'RRM prescelto un accordo per il servizio di reporting.

Rif. ACER Q&A, paragrafo III.2.28

D. Cosa si deve fare se è stato selezionato per errore il campo "è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato"?

R. Se il campo "è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato" è stato selezionato per errore, è possibile inviare una segnalazione all'ACER (servicedesk@support.acer-remit.eu) chiedendo di interrompere il processo di accreditamento come RRM.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.38.



- Una volta compilata l'ultima sezione si accede ad una maschera di riepilogo dove sono presentate tutte le precedenti sezioni con i relativi dati.
- Controllati i dati, cliccando "salva" si procede all'invio di tutti i dati e si completa l'invio all'ACER della richiesta di iscrizione al registro REMIT.
- L'ACER – di norma entro 48 ore – invia al «contatto per le comunicazioni» indicato nella Sezione 2 l'ACER code, che sancisce il perfezionamento dell'iscrizione al registro REMIT.
- Cliccando "annulla" si verrà invece inoltrati alla pagina iniziale e si annullerà la procedura di iscrizione.



Cosa succede se si compiono operazioni sui mercati senza essere registrati

- All'Autorità è assegnato il compito di *enforcement* del REMIT, comprensivo del potere di sanzionare gli operatori che commettono violazioni del regolamento.
- La legge n. 161/2014, articolo 22, comma 7, prevede che: «*In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000*».
- Pertanto, un operatore che agisce nei mercati energetici oggetto dell'obbligo di reporting senza essere registrato è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 200.000 euro.
- Per quanto riguarda i mercati organizzati, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) segnalerà all'Autorità gli operatori attivi sui mercati energetici da esso gestiti senza essere iscritti al registro REMIT.

- È in progetto un'attività di revisione e aggiornamento del Registro REMIT.
- I punti oggetto di revisione potrebbero riguardare:
 - Il campo «partita IVA»;
 - Il campo «EIC»;
 - Il campo «sito pubblicazione informazioni privilegiate»;
 - Un sistema per 'tracciare' le modifiche societarie (cambio della ragione sociale, fusione per incorporazione, cessione di ramo d'azienda, ecc.);
 - I legami societari indicati nella Sezione 4;
- Tutte le modifiche saranno consultate dall'ACER.



Fine prima parte

FEDERICO LUISO

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli
Piazza Cavour, 5
20121 Milano